

FOGLIO INFORMATIVO

relativo a

MANDATO IRREVOCABILE DI VENDITA**INFORMAZIONI SULLA BANCA****Cassa Padana B.C.C. Società Cooperativa**

Via Garibaldi, 25 – 25024 Leno (BS)

Tel.: 030 9040358/292 - Fax: 030 9068361

Email: organizzazione@cassapadana.it - Sito internet: www.cassapadana.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia n. 52238

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 8340 - cod. ABI 08340

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164205

Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8340

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Dati e qualifica soggetto incaricato all'offerta fuori sede

Nome e Cognome

Qualifica

Iscrizione ad Albi o Elenchi

Numero delibera Iscrizione all'Albo/Elenco

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato all'offerta fuori sede costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

CHE COS'E' IL MANDATO IRREVOCABILE DI VENDITA

Il mandato irrevocabile di vendita è una garanzia che ha per oggetto strumenti finanziari. Con questa garanzia, il garante (Cliente debitore o altro soggetto terzo) assicura al creditore (la Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il mandato irrevocabile di vendita autorizza la Banca esplicitamente e irrevocabilmente a vendere gli strumenti finanziari, depositati dal garante presso la Banca, compensando gli importi ricavati con il credito vantato dalla Banca stessa a seguito del finanziamento concesso.

Tramite questa garanzia il garante si impegna a lasciare depositati su un deposito titoli a custodia ed amministrazione gli strumenti finanziari per un controvalore corrispondente all'importo garantito.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presenti:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il mandato irrevocabile di vendita, la Banca è autorizzata a vendere direttamente o tramite altro intermediario autorizzato, gli strumenti finanziari inseriti nel deposito titoli a custodia ed amministrazione per decurtare o estinguere i debiti garantiti;
- rischio andamento di mercato: con riferimento alla procedura illustrata al punto precedente la vendita forzata dei titoli o dei valori da parte della Banca può comportare una perdita in conto capitale rispetto ai prezzi di carico dei titoli che si vendono;
- il Cliente non potrà dare disposizioni di trasferimento senza pagamento del relativo controvalore o qualsiasi disposizione di compenso, a valere sugli strumenti finanziari dati a garanzia, salvo il consenso della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE	
Spese ricerca e ristampa di estratti conto, documenti contabili e singole operazioni	Si veda il foglio informativo relativo al servizio di rilascio di copia di documentazione.
Spese per invio comunicazioni periodiche:	
- On line	0,00 €
- Cartaceo	0,80 €
Spese per invio documento di sintesi:	
- On line	0,00 €
- Cartaceo	1,25 €
Spese per invio altre comunicazioni:	
- On line	0,00 €
- Cartaceo	0,80 €
Imposta di bollo a carico del cliente (in caso di contratti con regolamento per cassa)	Come da normativa vigente

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il mandato irrevocabile rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, compresi gli interessi e spese, fermo e impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti verso il Cliente e verso gli altri eventuali coobbligati.

Inoltre, il mandato irrevocabile di vendita ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o che venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore della Banca.

Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del Cliente/Concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della Banca.

Dopodichè gli strumenti finanziari o valori oggetto di garanzia vengono restituiti e messi a disposizione del Cliente/Concedente entro il termine massimo di 30 giorni.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

CASSA PADANA BCC SC

Ufficio Reclami

Via Garibaldi n. 25 CAP 25024

e-mail: reclami@cassapadana.it

pec: reclami@postacert.cassapadana.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, de materializzati e non, presso società autorizzate
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo costituente	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.